

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 35847 Anno 2018**

**Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO**

**Relatore: BORRELLI PAOLA**

**Data Udienza: 11/06/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CRISAFULLI ALESSANDRO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il  
18/08/1982

avverso l'ordinanza del 16/02/2018 del TRIB. DEL RIESAME di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha  
chiesto il rigetto del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Il 16 febbraio 2018, il Collegio del riesame del Tribunale di Messina ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa il 3 gennaio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Alessandro Crisafulli; quest'ultimo è stato ritenuto gravemente indiziato di diversi reati in materia di armi, tutti aggravati ex art. 7 l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella l. 12 luglio 1991, n. 203, per aver custodito quello che nell'ordinanza viene definito un arsenale al fine di agevolare l'associazione mafiosa dei "barcellonesi, di cui Crisafulli faceva parte, come dimostrato dalla condanna per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.



2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Giuseppe Donato nell'interesse del Crisafulli, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quando al solo profilo delle esigenze cautelari.

Il provvedimento sarebbe viziato nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso dai fatti — anteriori al 17 gennaio 2013 —, lo stato ininterrotto di detenzione del Crisafulli e la circostanza che la condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso e due estorsioni — riportata in un altro procedimento — riguardava fatti coevi o antecedenti a quelli *sub iudice*. L'ordinanza, infine, mancherebbe di motivazione quanto alla richiesta, formulata dalla difesa dinanzi al Tribunale del riesame, di applicazione degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale del riesame ha correttamente valutato il profilo delle esigenze cautelari, ritenendo non vinta la presunzione relativa di sussistenza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

2.1. Nel respingere la mozione difensiva, il Giudice adito ex art. 309 cod. proc. pen. ha tenuto conto della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., nonché dell'intervenuta condanna del Crisafulli, in altro procedimento, per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., annullata dalla Corte di cassazione solo per profili attinenti al trattamento sanzionatorio.

Quanto a quest'ultimo aspetto, del tutto coerentemente e logicamente, il Tribunale si è soffermato sul dato della mancata dimostrazione della rescissione dei rapporti dell'indagato con la cosca di appartenenza, giacché tali legami non solo ne connotano il profilo soggettivo, ma hanno indubbiamente costituito il substrato per i delitti oggetto di questo procedimento, evidenziando la non occasionalità della commissione di questi ultimi ed il pericolo che Crisafulli si presti ancora a delinquere nell'interesse del sodalizio di appartenenza. In altri termini, nel seguire detta impostazione — vale a dire nel reputare concludente che la parte non avesse fornito prova della dissociazione dal sodalizio — il Collegio palermitano ha logicamente ritenuto che le azioni perseguite in questo procedimento siano il precipitato di una collocazione mafiosa — avendo l'indagato agito per agevolare il clan di appartenenza — ed ha attribuito a quest'ultima un peso nella valutazione sull'attualità delle esigenze cautelari. Così facendo, il Tribunale del riesame non ha ragionato sui soli reati in materia di armi aggravati ex art. 7 cit. — e sulle implicazioni normative dell'aggravante



mafiosa sul tema delle presunzioni, implicazioni peraltro identiche, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, a quelle del reato associativo — ma ha vagliato le condotte contestate e la loro proiezione futura sulla scorta dei connotati strutturali della partecipazione mafiosa, di cui l'indagato era stato riconosciuto responsabile.

2.2. Fatta questa premessa giova poi osservare che il Tribunale palermitano — e veniamo al secondo passaggio del suo ragionamento — ha attribuito rilievo alla mancata emersione di elementi che denotassero una dissociazione dalla cosca ed una rescissione dei legami delinquenziali del Crisafulli, senza porsi il problema di contrastare dati quali il passaggio del tempo dall'ultima manifestazione delinquenziale ovvero la detenzione ininterrotta dallo stesso subita.

Nel seguire questa impostazione, l'ordinanza impugnata si è ispirata al fronte interpretativo della giurisprudenza di legittimità che questo Collegio ritiene preferibile, secondo cui la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'attuale dettato dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., per il partecipe ad associazione mafiosa, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa; secondo questa giurisprudenza, in assenza di elementi a favore, sul Giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cociolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non).

Tale principio è stato affermato anche quando la gravità indiziaria concerneva "solo" un reato aggravato dall'art. 7 cit.; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112, ha infatti sancito il principio secondo cui la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione.



Non è irrilevante segnalare, poi, che gli arresti suddetti si sono sviluppati in situazioni in cui lo scarto temporale tra la manifestazione delinquenziale e l'emissione dell'ordinanza cautelare era anche più ampio rispetto a quello che interessa il Crisafulli.

2.3. Ne consegue che, aderendo a tale orientamento, vi è un'inversione dell'onere probatorio in favore della parte pubblica, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei *pericula libertatis*; a ciò corrisponde una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti *de libertate* ed una marcata attenuazione dell'onere di motivazione, giacché il giudice della cautela non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza delle esigenze cautelari, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione — ove evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti — tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione.

2.4. Il Collegio non ignora che esiste un fronte interpretativo divergente, che, pur in presenza della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, ritiene pur sempre esistente un onere motivazionale in capo al Giudice della cautela allorché si registrino fattori quali il passaggio del tempo e lo stato detentivo (Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727).

Esso tuttavia non sembra condivisibile, salvo voler svuotare di contenuti la presunzione di legge, ancorché essa sia "sopravvissuta" agli interventi garantisti della l. 47 del 2015. Attribuire rilevanza a tali dati significherebbe, infatti, determinare una neutralizzazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, pur in presenza, da una parte, di un quadro di gravità indiziaria e, dall'altra, di fattori non ancorati ad una particolare condotta meritoria del soggetto o comunque indice di una positiva condotta che segni una presa di distanza dal passato; così facendo si opterebbe per un'esegesi che non tiene conto delle peculiarità di chi si muove in contesti di criminalità organizzata, caratterizzati dalla adesione ad un vero e proprio sistema di vita e dalla stabilità nel tempo del vincolo, ad onta dello scorrere del tempo e dello stato detentivo, quest'ultimo talvolta addirittura foriero di una maggiore fidelizzazione del soggetto coinvolto nei confronti della compagine e di un accrescimento del suo spessore criminale e del suo credito rispetto ai sodali.

2.5. D'altra parte, le caratteristiche di persistenza del vincolo associativo ex art. 416-*bis* cod. pen. e la necessità di tenerne conto a fini cautelari sono state, di recente, nuovamente riconosciute dalla Corte Costituzionale, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della



presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza della sola custodia in carcere.

Nell'ordinanza n. 136 del 2017, infatti, la Consulta ha ricordato la *«specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso»*.

Mette conto altresì sottolineare che, nell'occasione, la Corte, nel richiamare propri precedenti (sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, il che costituisce una traccia esegetica di grande rilievo a conforto dell'interpretazione seguita nella questione *sub iudice*.

3. Il ricorso è altresì infondato quanto al profilo della scelta della misura cautelare, che la difesa contesta non essere caduta sugli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico, lamentando un vuoto di motivazione sul punto.

A parte la considerazione che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nel verbale dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame non risulta un'espressa censura in tal senso, giova rimarcare che l'ordinanza impugnata, pur non dedicando un'apposita motivazione alla misura suddetta, ha escluso che, a fronte delle esigenze cautelari illustrate, ogni altra misura meno afflittiva — quindi anche quella domiciliare — sarebbe stata adeguata.

Ciò posto, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che la motivazione circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari assorbe anche quella sugli arresti domiciliari con braccialetto. Si è infatti sancito il principio secondo cui il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463). Tale considerazione appare tanto più risolutiva laddove, come nel caso di specie, il legislatore abbia previsto una presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere, che, al pari di quella di sussistenza di cui si è detto, alleggerisce il dovere motivazionale del Giudice della cautela in punto di graduazione del vincolo cautelare.



4. Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, 11/06/2018.


Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Depositato in Cancelleria

Roma, li 2.6 LUG 2018